

**IN BREVE n. 38 - 2022**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **BANDO FONDAZIONE CARIPLO - WELFARE IN AGEING: potenziare la capacità delle comunità di rispondere ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie**

La scadenza del bando di Fondazione Cariplo per potenziare la capacità delle comunità di rispondere ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie è stata prorogata al **14 ottobre, ore 17**.

Il bando è stato emesso dall'Area Servizi alla Persona nell'ambito dell'obiettivo strategico "**Sfide demografiche. Sperimentare nuove risposte per una società che cambia**". L'Italia è infatti uno dei paesi con l'aspettativa di vita più elevata al mondo: 83,6 anni, contro una speranza di vita media dei paesi OCSE di 81 anni.

La pandemia da Covid-19 ha contribuito direttamente o indirettamente alla diminuzione della speranza di vita: -1,2 anni in Italia, -1,5 anni in Spagna e -1,6 anni negli Stati Uniti.

Tuttavia l'Italia registra un livello più basso rispetto alla media dell'Unione Europea per quanto riguarda la qualità della vita residua.

Fondazione Cariplo, con questo bando, intende sostenere progetti capaci di connettere, rafforzare e/o innovare i servizi a supporto delle persone anziane e delle loro famiglie, attraverso la ricomposizione delle risorse disponibili e il coinvolgimento della comunità.

I progetti dovranno favorire interventi che agiscano in un'ottica di sistema/filiera, ricomponendo le risorse disponibili, ivi comprese quelle comunitarie. Le proposte dovranno lavorare sul **potenziamento delle risposte territoriali**, potendo scegliere se intervenire sul fronte dell'intercettazione precoce e presa in carico di situazioni di fragilità (degli anziani e delle loro famiglie) non ancora in carico ai servizi e/o sul fronte del bisogno conclamato e della non autosufficienza.

Ove opportuno, sarà possibile sperimentare l'**utilizzo di nuove tecnologie e del digitale a supporto dell'intervento**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito alcune possibili aree d'intervento:

- **ricomposizione dei servizi** (orientamento, intercettazione e presa in carico) in un'ottica di filiera, anche mediante l'uso di piattaforme (fisiche o virtuali);
- **attivazione e/o potenziamento di misure a supporto della domiciliarità** (servizi infermieristici, cura della persona, consegna spesa e farmaci a domicilio, socialità, trasporti per visite mediche, supporto psicologico, formazione) fornite anche con l'apporto di volontari che agiscano in modo integrato e complementare al lavoro degli operatori;


• **creazione di presidi territoriali e servizi di prossimità** che supportino gli anziani e le famiglie di fronte all'insorgenza di specifiche problematiche, anche improvvise (es. servizi dedicati alle demenze, servizi di supporto alle dimissioni protette innovativi e aperti alla comunità, centri diurni/anziani "rivisitati") che integrino competenze professionali diverse a supporto dell'anziano (MMG, farmacisti, psicologi, infermieri di comunità, anche in relazione con le Case e Ospedali di Comunità previsti dal PNRR) e al contempo offrano occasioni di sollievo per famiglie e caregiver.

I progetti dovranno essere presentati obbligatoriamente da un **partenariato composto da un minimo di due organizzazioni**. Il capofila dovrà possedere requisiti e competenze di natura organizzativa, economica e relazionale che dimostrino la capacità di catalizzare e coordinare gli attori e le risorse della comunità.

Oltre al partenariato, il progetto potrà essere supportato da una **rete territoriale** che contribuirà alla progettazione e alla realizzazione delle attività proposte. Potranno essere parte della rete territoriale enti locali, organizzazioni del privato sociale, imprese, associazioni di categoria, associazioni imprenditoriali, enti di formazione, scuole e tutti gli enti pubblici e privati funzionali allo scopo.

- Budget disponibile € **5.500.000**
- Destinatari **Privati non profit e Enti pubblici**
- Principali limiti di finanziamento: **Richiesta di contributo** compresa tra €**100.000** e €**700.000** e comunque non superiori al 70% dei costi totali preventivati; investimenti ammortizzabili non superiori al 30% dei costi totali del progetto.
- Scadenza **14 ottobre 2022, ore 17**

[Testo del bando](#)



[Bandi di Fondazione Cariplo](#)

**ALLEGATI A PARTE – Bando Cariplo (documento 195)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - GENITORI SEPARATI e DETRAZIONE**

**FIGLI A CARICO** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Nel caso di due genitori separati legalmente e con affidamento congiunto dei figli, è possibile far usufruire della detrazione per figli a carico al genitore che possiede un reddito maggiore o sono obbligati a ripartirla al 50% ciascuno?

### **Risponde Paolo Calderone**

Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e affidamento congiunto dei figli, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.

Di comune accordo, tuttavia, i genitori possono decidere di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato. Questa possibilità permette di beneficiare per intero della detrazione per figli a carico spettante, nel caso in cui uno dei genitori possieda un reddito basso e, quindi, un'imposta che non gli consentirebbe di ottenerla in tutto o in parte.

**GOVERNO: PUBBLICATO DECRETO “AIUTI TER”** da DplMo - fonte: Governo  
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, il [Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144](#), con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Queste le principali novità previste dal decreto.

- In merito alle disposizioni contro il caro-energia, sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
- Alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30%, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40%.
- È prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20%.
- Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, è stato prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP. Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80% dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.
- È innalzato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 mila euro) garantibili dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in relazione ai mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
- Il contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali è ulteriormente incrementato di 200 milioni di euro complessivi, 160 in favore dei comuni e 40 in favore di città metropolitane e province. Per far fronte ai rincari energetici e agli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per il 2022 di 400 milioni di euro, che si aggiungono al miliardo di euro già assegnato con la legge di assestamento del bilancio (legge 5 agosto 2022, n. 111).
- Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. Viene istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto. Sono stanziati risorse (50 milioni di euro per il 2022) per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Specifiche risorse sono stanziati sia per contenere i maggiori costi energetici sostenuti dagli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità, sia per mitigare il caro-energia in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.
- Le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2022.

- Sono poi previste misure per favorire l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell'interno e per accelerare l'installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici.
- In merito all'attuazione del PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È altresì istituito l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi.
- Sono perfezionate le procedure per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e sono definite le responsabilità attuative del progetto che prevede la realizzazione a Taranto di investimenti siderurgici legati all'idrogeno.
- È istituito il "Fondo per l'housing universitario", con una dotazione di 660 milioni di euro, per acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
- Sono definiti i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli istituti tecnici, nella prospettiva, tra l'altro, di adeguare costantemente l'offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro. Sono definite misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione mediante il supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale. In coerenza con tali obiettivi, è istituito l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta.
- Sono estese le procedure per l'accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del "Piano Complementare" al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia. È poi previsto che Invitalia S.p.A., per supportare le amministrazioni titolari degli interventi e per accelerarne la realizzazione, possa promuovere specifici accordi quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori relativi agli interventi PNRR e a quelli dei cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea.
- Sono state approvate, inoltre, disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, nell'ottica di contribuire all'obiettivo PNRR di riduzione del contenzioso pendente, e di estensione degli interventi PNRR di potenziamento delle farmacie rurali con uno stanziamento di 28 milioni di euro.
- In merito, infine, ad ulteriori misure adottate, sono previsti, tra l'altro, lo stanziamento di risorse nell'ambito delle iniziative assunte dall'Unione europea nel quadro della nuova Assistenza Macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina; disincentivi alla delocalizzazione e alla cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi e misure di tutela dei lavoratori interessati.

### **COSA È IL RISCATTO AGEVOLATO?** fonte: Inps

Il riscatto agevolato, introdotta nel 2019 (per premiare gli anni di studio persi ai fini di una anzianità previdenziale lavorativa), è una nuova modalità di calcolo dell'onere di riscatto per periodi che si collocano nel sistema contributivo della pensione.

L'onere è calcolato prendendo a riferimento una retribuzione convenzionale uguale per tutti (livello minimo imponibile per artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda)

e l'aliquota di computo vigente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (pari al 33%). In altre parole: si paga una cifra fissa invece che una percentuale del proprio reddito lavorativo. E' possibile nel caso si scelga la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo usufruire del riscatto agevolato anche per periodi del corso di laurea precedenti all'01/01/1996.

---

In particolare, il riscatto agevolato della laurea e dei periodi di studio universitari (specializzazione, dottorato) non ha scadenze, ma è una norma a regime attivabile anche negli anni successivi.

Il riscatto ha indubbi vantaggi:

- permette di acquisire anzianità contributiva spesso collocata in epoca remota e per tale via, e fatti salvi futuri mutamenti legislativi, potrebbe comportare un anticipo nella maturazione del diritto a pensione;
- incrementa la misura della pensione;
- è prevista la rateizzazione senza interessi per dieci anni;
- il contributo da riscatto è fiscalmente deducibile. Per gli inoccupati, al genitore che sostiene l'onere di riscatto degli anni di studio viene garantito il diritto alla detrazione del costo per il 19 % dalla propria imposta lorda

Con quello agevolato il costo è molto contenuto, mentre il riscatto ordinario ha costi notevoli, può superare i 100mila euro.

#### **Allora conviene o no il riscatto agevolato?**

Due i fattori per la valutazione:

- 1) quanti anni di anticipo si riescono acquisire;
- 2) quale incremento si può ottenere sull'importo della pensione.

Nel riscatto ordinario in particolare il riscatto può essere utile per maturare i 18 anni necessari per transitare dal sistema misto al sistema retributivo.

In genere il riscatto nel sistema previdenziale contributivo serve per anticipare la possibilità di uscita dal mondo del lavoro, mentre nel sistema retributivo ha una notevole importanza anche economica essendo la pensione calcolata su una anzianità contributiva degli ultimi anni di lavoro.

**Attenzione** potrebbe essere svantaggioso in caso di pensione anticipata (valida solo nel sistema contributivo per chi ha il primo versamento Inps a partire dal 1996) che si matura al compimento dei 64 anni, purché risultino versati almeno 20 anni di contributi e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione sia almeno pari o superiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Infatti in caso di pensione anticipata questo diritto decade se si usufruisce del riscatto degli anni di laurea precedenti al 1996.

**NB** - esiste una proposta di **riscatto gratuito degli anni di laurea** «per dare un incentivo a tutti coloro che impiegano negli studi più tempo e tutelarli per l'ingresso tardivo nel mondo del lavoro», pareggiando così una sorta di discriminazione che potrebbe denunciare chi resta di più tra i banchi di scuola rispetto all'ingresso mercato nel mercato del lavoro. La soluzione sarebbe quella di far riscattare gratis tutti quegli anni per i quali però il cittadino, impegnato nel conseguimento della laurea, non paga all'Inps alcun contributo.

E' stata anche discussa l'idea di progettare un sistema di garanzia che assicuri in ogni caso un assegno minimo stabilito (come in Svizzera), indipendentemente dai contributi versati.

**Vedi circolare INPS n.54/2021**

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 54 del 6.04.2021 (documento 196)**

**Riscatto laurea scopri come ottenerlo: [Riscatto di Laurea, scopri come ottenerlo | INPS](#)**

**Simulazione riscatto di laurea: <https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimCalPrePen/riscatto/>**

## **MIN.LAVORO - INDENNITÀ UNA TANTUM IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PROFESSIONISTI**

da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, il Decreto 19 agosto 2022 con il quale fornisce i criteri e modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Colla circolare 103 del 26 settembre 2022 l'Inps impartisce le istruzioni attuative.

---

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

#### **DECRETO 19 agosto 2022 in G.U. n.224 del 24 settembre 2022**

Criteri e modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto, in particolare, l'art. 33, comma 1, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall'art. 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità *una tantum* per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33;

Visto l'art. 33, comma 2, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione;

Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e in particolare l'art. 6 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) a decorrere dal 1° luglio 1995 ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 e in particolare l'art. 3 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613 e in particolare l'art. 5 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e in particolare l'art. 2, comma 26, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo, oppure esercitino tale attivita' per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

Considerato che occorre dare immediata attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al fine di dare un sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Considerato che occorre garantire ai predetti lavoratori un beneficio di importo pari a quello fissato in 200 euro dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per i beneficiari appartenenti ad altre categorie;

Ritenuto pertanto di disciplinare i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista dal predetto art. 33;

## **Decreta:**

### **Art. 1**

#### **Finalita' e dotazione finanziaria**

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista dall'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

2. La misura e' finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del medesimo art. 33 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.

3. La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e' individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022.

## **Art. 2**

### **Soggetti beneficiari e misura dell'indennita'**

1. Possono beneficiare dell'indennita' una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

2. I beneficiari devono essere gia' iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attivita' lavorativa avviata entro la medesima data.

3. Per accedere all'indennita' e' necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale e' richiesta l'indennita', con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualita' di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

4. L'indennita' una tantum e' pari a 200 euro ed e' corrisposta a domanda.

5. Le domande per l'ottenimento dell'indennita' di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari di cui al comma 1 all'Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarita' ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive previsto dall'art. 5 del presente decreto.

6. L'indennita' e' incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

7. L'indennita' non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile ed e' corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

## **Art. 3**

### **Modalita' di presentazione della domanda**

1. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui e' obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalita' e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

2. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istanza dovra' essere presentata esclusivamente all'Inps.

3. L'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilita':

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- c) di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;
- d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme

obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio e di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto.

#### **Art. 4**

##### **Verifica dei requisiti**

1. L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

2. In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui al comma 1, l'ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.

#### **Art. 5**

##### **Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili**

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'Inps e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 provvedono al monitoraggio del predetto limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all'Inps e agli enti di previdenza sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.

#### **Art. 6**

##### **Copertura finanziaria e rendicontazione**

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2022. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione pubblicità legale.

Roma, 19 agosto 2022

**Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**Orlando**

**Il Ministro dell'economia e delle finanze**

**Franco**

-----  
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2450

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 103 del 26.09.2022 del 22.09.2022  
(documento 197)**

### **AGENZIA ENTRATE: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE -**

**TASSAZIONE SEPARATA** da DplMo - fonte Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 468 del 22 settembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli emolumenti corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione, in virtù di contratti collettivi integrativi, ed il relativo regime di tassazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) (Tuir).

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta interpello n. 468 del 22.09.2022  
(documento 198)**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - CEDOLARE SECCA e COMUNICAZIONE**

**AL CONDUTTORE** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

Ho stipulato un contratto di locazione di un appartamento per uso abitativo. Per usufruire del regime della cedolare secca, in esso ho fatto inserire la clausola con la quale rinuncio a richiedere l'aggiornamento del canone. Devo comunque mandare la raccomandata all'inquilino per informarlo della scelta di tale regime e della rinuncia a qualsiasi aggiornamento del canone?

#### **Risponde Paolo Calderone**

Nel caso prospettato nel quesito non è necessario che il locatore invii la comunicazione per informare il conduttore di volersi avvalere del regime della cedolare secca. Infatti, la rinuncia all'aumento del canone di locazione a qualsiasi titolo, alla quale la legge subordina la possibilità di esercitare l'opzione per accedere all'agevolazione fiscale, va comunicata all'inquilino per raccomandata (o posta elettronica certificata) solo nei casi in cui non è stata già prevista nel contratto.

## **INPS - CHIARIMENTI ESONERO CONTRIBUTIVO 2% PER I LAVORATORI**

L'INPS, con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'esonero di 0,8+1,2% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3499 del 26.09.2022 (documento 199)**

## **PENSIONI - A NOVEMBRE SI RINNOVA IL BONUS CONTRO IL CARO ENERGIA**

da PensioniOggi - Valerio Damiani

I Pensionati avranno diritto al bonus i titolari al 1° ottobre 2022 di un trattamento pensionistico (diretto o indiretto ancorché di invalidità) o di un trattamento assistenziale (es. assegno sociale, prestazioni di invalidità civile) nonché dei trattamenti di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, isopensione, assegni straordinari di sostegno al reddito) che, per l'anno 2021, abbiano un reddito personale Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore a 20mila euro (non contano i redditi del coniuge).

Ai fini del computo del reddito si tiene conto dei soli redditi assoggettati all'Irpef con esclusione del reddito della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto comunque denominato e competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Verrà riconosciuto automaticamente dall'ente previdenziale (Inps, Inpgi o Casse Professionali) con la mensilità di novembre 2022.

L'«una tantum» contro il caro energia verrà erogata una seconda a volta a novembre anche se in misura ridotta rispetto a luglio: 150€ anziché 200€ (DI n. 144/2022 in G.U. n. 223 del 23 settembre 2022).

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo celebrativo le eccellenze italiane dello spettacolo dedicato a Ettore Bastianini nel centenario della nascita**

Data di emissione: 24 settembre 2022



- **Francobollo celebrativo il patrimonio artistico e culturale dedicato alla Cattedrale di Piacenza nel IX centenario della costruzione e alla Basilica di Santa Maria di Campagna nel V centenario della posa della prima pietra**

Data di emissione: 26 settembre 2022

- **Francobollo celebrativo dello scoppio della polveriera di Falconara, nel centenario della ricorrenza**

Data di emissione: 28 settembre 2022



## **ASSICURAZIONI e ECM**

Attenzione: con il prossimo triennio le assicurazioni potranno non coprire la responsabilità professionale dei sanitari che non raggiungano il 70% dei crediti del fabbisogno triennale.

## **CASSAZIONE - REINTEGRA NEL LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO** da DplMo

In caso di licenziamento, ove il giudice di merito accerti il mancato superamento del periodo di comporta ex art. 2110, comma 2, c.c., occorre disporre la reintegra nel posto di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza presso l'azienda, in quanto si è in presenza di un recesso adottato in violazione di una norma di legge, per cui la "pena datoriale" non può consistere in un mero risarcimento.

*Corte di Cassazione sezione Lavoro Civile - Sent. n.27334 dell'11.07.2022 pubbl. il 16.10.2022*

## **APERTE LE DOMANDE PER IL BONUS 200 EURO** dal sito Enpam a cura della Redazione

Sono aperte le domande per chiedere il bonus antinflazione da 200 euro. I medici e gli odontoiatri possono chiederlo entrando nell'area riservata del sito Enpam. Il requisito principale è non aver superato, nell'anno d'imposta 2021, il reddito complessivo di 35mila euro. Chi ha avuto un reddito più basso (fino a 20mila euro) potrà avere una somma aggiuntiva.

Ci sono però delle eccezioni.

### **DIPENDENTI E SPECIALIZZANDI**

Chi sta contribuendo contemporaneamente a Enpam e a Inps deve obbligatoriamente fare domanda sul sito dell'Inps. Gli specializzandi, dunque, devono rivolgersi all'istituto pubblico per verificare di avere i requisiti.

Un caso particolare sono **i medici che si sono iscritti a un corso di specializzazione dopo il 18 maggio 2022**: poiché alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (il 18 maggio, appunto) non risultavano ancora iscritti alla gestione separata Inps, **possono fare domanda all'Enpam**.

I dipendenti che ne hanno diritto, invece, dovrebbero aver già avuto il bonus in busta paga.

### **PENSIONATI**

Anche i pensionati non possono fare domanda poiché hanno già ricevuto il bonus in automatico.

### **ULTERIORI 150 EURO**

Il formulario presente nell'area riservata del sito Enpam è già stato anche adattato per poter dichiarare se si ha diritto all'ulteriore bonus di 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter. In questo modo chi ha un reddito inferiore a 20mila euro potrà avere sia il bonus da 200 euro sia quello da 150.

### **NESSUNA CORSA AL CLICK**

Le domande verranno accettate da mezzogiorno di lunedì 26 settembre 2022 fino al 30 novembre, in ordine cronologico di presentazione. Ma non sembra essere necessaria alcuna corsa a fare domanda.

La rassicurazione è stata data dall'Adepp, l'Associazione che raggruppa e rappresenta gli enti previdenziali privati, a seguito di un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni funzionari dell'Inps.

“Crediamo che le risorse siano congrue per pagare il bonus a tutti gli aventi diritto – ha detto il presidente dell’Enpam e dell’Adepp, Alberto Oliveti –. Quindi più che una corsa a presentare domanda, ci sarà un click period. Le date di apertura e di chiusura delle richieste online saranno uguali per tutti i professionisti perché sempre di più ormai le Casse previdenziali private agiscono in modo coordinato. Ed è grazie a questo lavoro d’insieme che oggi possiamo dire che c’è stato un finanziamento apparentemente adeguato a coprire l’intera platea, e che non era scontato. In passato infatti i professionisti venivano spesso esclusi o dimenticati”.



### **Bonus energia (bonus 200 euro, bonus 150 euro)**

Se sei un libero professionista in attività puoi chiedere il bonus energia finanziato dallo Stato. La domanda va fatta all’Enpam dall’area riservata.

Se sei contemporaneamente iscritto anche all’Inps dovrai presentare domanda all’ente pubblico e non all’Enpam. Questo bonus è esentasse...

## **INPS: PENSIONATI - IL CEDOLINO DI PENSIONE DI OTTOBRE 2022** da DplMo - fonte: Inps

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul **cedolino della pensione di ottobre 2022**.

### **La data di pagamento**

Il pagamento avverrà con valuta 1° ottobre, per le pensioni in pagamento presso Poste Italiane, e 3 ottobre per quelle in pagamento presso gli istituti di credito.

### **Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2022**

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di ottobre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021.

Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2022.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di ottobre il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2021 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo

superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro, con debito inferiore a 100 euro, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2022.

### **Decreto Aiuti-bis e anticipo della rivalutazione delle pensioni**

Sul rateo di ottobre verrà posto in pagamento un incremento di due punti percentuali del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento.

L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro.

### **Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2022**

Proseguono anche sulla mensilità di ottobre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sul rateo di pensione di ottobre si procede:

- al rimborso dell'importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta.

I contribuenti che hanno indicato l'INPS quale sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2022 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online "[Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#)", disponibile anche tramite l'app INPS Mobile.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - ELIMINAZIONE BARRIERE**

### **ARCHITETTONICHE e ALIQUOTA IVA** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è corretto, da parte dell'impresa che effettua i lavori, applicare l'aliquota Iva ridotta del 4%? O tali interventi andrebbero fatturati con l'aliquota Iva del 10%?

#### **Risponde Paolo Calderone**

Per le "prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche" si applica l'aliquota Iva del 4% ([Dpr n. 633/1972 - Tabella A, Parte II, punto 41-ter](#)).

Indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona i lavori, per l'applicazione della disposizione agevolativa è necessario, comunque, che le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento ([decreto ministeriale n. 236/1989](#) e [Dpr n. 503/1996](#)) e siano realizzate in base a un contratto di appalto. Infine, si ricorda che nel caso in cui sia stato stipulato un unico contratto che preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia altri interventi, per il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota ridotta del 4% sui primi è necessario che i corrispettivi siano indicati nel

contratto (o almeno in fattura) in maniera distinta. Se manca questa distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all'aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.

## **BANDI CONCORSI e OPPORTUNITA' AGOSTO 2022**

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia.

### **Piano nazionale di ripresa e resilienza**

La misura "**Parco Agrisolare**", si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la **realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale**, escludendo il consumo di suolo.

In particolare, la Misura prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività delle imprese beneficiarie

[Vai alla pagina](#)

[Vedi tutti i bandi](#)

### **Opportunità per i giovani**

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.

[Vedi tutti i bandi](#)

### **Bandi Europei**

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo.

[Vedi tutti i bandi](#)

### **Bandi Regionali**

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

[Vedi tutti i bandi](#)

**MIN.LAVORO - FORMAZIONE PER I LAVORATORI BENEFICIARI DI INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 con il quale fornisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie. Il decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#).

---

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**DECRETO 2 agosto 2022**

Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto, l'art. 1, commi 197, lettera a) e 203 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che abrogano rispettivamente l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e l'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che aggiunge nel capo II del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'art. 25-bis, l'art. 25-ter rubricato «Condizionalità e formazione»;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che sostituisce all'art. 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente capo» con le parole «straordinarie di cui al presente capo e al titolo II»;

Visto, in particolare, che il citato art. 25-ter dispone: «1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e del titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione. 4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

Visto il comma 4 del sopra riportato art. 25-ter che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite «le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione», «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Considerato che nel decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148, così come modificato e integrato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è promossa una forte connessione tra le misure straordinarie di sostegno al reddito e le politiche attive, ivi compresa la formazione;

Considerato che con l'impianto normativo di cui al decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148, si intende garantire non solo tutele adeguate a favorire maggiori garanzie del lavoro, ma anche politiche attive che abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori che tengano, altresì, conto delle reali domande e richieste del mercato del lavoro, anche al fine di favorire un reinserimento lavorativo;

Considerato che il trattamento di integrazione salariale può essere concesso ove emerga l'impegno aziendale (declinato nell'accordo con le parti sociali, sottoscritto in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e disciplinate dall'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà interessati;

Considerato, infine, che l'intervento del sostegno al reddito si basa, laddove previsto dalla legge o dall'accordo sindacale, non soltanto sull'impegno aziendale al rispetto del programma proposto in sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale, ma anche su un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al reddito di partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione;

Ritenuto, pertanto, in ossequio al dettato normativo, di individuare i criteri e definire le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione collegate alla fruizione delle integrazioni salariali straordinarie, disciplinate al titolo I, capo III, e al titolo II del decreto

legislativo del 14 settembre 2015, n. 148;

Vista l'intesa in Conferenza unificata acquisita nella seduta del 27 luglio 2022;

**Decreta:**

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

**Art. 2**  
**Destinatari**

1. I lavoratori di cui all'art. 1, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano, laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e disciplinate dall'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà interessati, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.

**Art. 3**  
**Contenuti delle iniziative formative  
o di riqualificazione**

1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

2. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

3. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono contemplare:

a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell'attività lavorativa in azienda;

b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;

c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli

standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

4. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

#### **Art. 4** **Fondi paritetici interprofessionali**

1. I fondi paritetici interprofessionali, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono finanziare azioni formative sul Conto individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema, per la realizzazione di attivita' formative che facciano specifico riferimento alle finalita' di cui all'art. 2.

2. Per il finanziamento delle iniziative formative o di riqualificazione di cui all'art. 3, per gli anni 2022 e 2023, i fondi paritetici interprofessionali possono beneficiare del rimborso del versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2022, n. 234.

#### **Art. 5** **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 6** **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2022

**Il Ministro: Orlando**

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2264

## **MIN.LAVORO - SMART WORKING: PROCEDURA TELEMATICA**

**“EMERGENZIALE” FINO AL 31 DICEMBRE 2022** da DplMo - fonte: Min.Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che l'art. 25 bis del [Decreto Aiuti bis](#) (D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni in [Legge 21 settembre 2022, n. 142](#)) ha prorogato **fino al 31 dicembre 2022** la **procedura emergenziale semplificata di comunicazione**

**telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato**, senza quindi la necessità di sottoscrizione dell'accordo individuale.

Con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate **esclusivamente** le comunicazioni di smart working aventi per oggetto **periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022**. Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura ordinaria di cui al [D.M. n. 149 del 22 agosto 2022](#)

## **INPS - NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E EMISSIONE DELL'ORDINANZA. DISPOSIZIONI** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, illustra i contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono sia sul **procedimento sanzionatorio** fino a oggi adottato sia sulla **misura delle sanzioni amministrative** da irrogare ai trasgressori con l'ordinanza-ingiunzione e detta le nuove indicazioni operative alle proprie strutture.

La circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 32 ha fornito le disposizioni operative per l'emissione dell'**ordinanza-ingiunzione** prevista in caso del reato di **omesso versamento delle ritenute previdenziali**.

La fase di prima applicazione della normativa ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire i profili di criticità emersi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3516 del 27.09.2022 (documento 200)**  
**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 32 del 25.02.2022 (documento 201)**

## **INPS - ASSEGNO UNICO: AUMENTANO GLI IMPORTI PER I FIGLI DISABILI MAGGIORENNI** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, rende noto l'**aumento degli importi dell'Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni**.

Il [decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73](#) (decreto Semplificazioni) ha infatti modificato gli importi, aumentandoli limitatamente al 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall'età.

Lo stesso decreto-legge, inoltre, prevede nuove disposizioni per potere beneficiare dell'Assegno unico in presenza di **nuclei familiari orfanili**, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3518 del 27.09.2022 (documento 202)**

## **INAIL - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA: AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL DM SALUTE 14.01.2021 E INDICAZIONI ALL'UTENZA**

Il presente fact sheet affronta il tema della notifica ad Inail delle nuove installazioni di risonanza magnetica, tenendo anche conto delle evoluzioni normative e tecnologiche, nonché delle criticità

emerse da parte dei fabbricanti nel merito del rispetto della norma di buona tecnica IEC 60601-2\_33 relativa alla costruzione delle gabbie di Faraday, comunque non inficiando le modalità di notifica precedentemente rese note all'utenza.

**ALLEGATI A PARTE – Scheda informativa aggiornata al 27.09.2022 (documento 203)**

## **INPS - COMUNICATO STAMPA ALLUVIONE MARCHE**

Comunicato stampa

Roma, 27.09.2022

### **Alluvione Marche: indicazioni INPS per la Cassa integrazione**

A seguito dell'alluvione che si è abbattuta sulle Marche tra il 15 e il 16 settembre, l'Inps ha pubblicato il messaggio 3498 del 26 settembre 2022 per fornire chiarimenti sull'accesso alla Cassa integrazione salariale ordinaria.

Si ricorda che per gli "Eventi Oggettivamente Non Evitabili" (EONE), tra i quali è ricompresa "l'alluvione":

- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'obbligo dell'informativa sindacale non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali la durata del periodo di sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati.

In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività nelle province di Ancona e Pesaro non devono dare dimostrazione degli effetti che l'evento ha determinato sull'attività lavorativa. La relazione tecnica da trasmettere può limitarsi a descrivere la tipologia delle attività svolte e a dichiarare l'avvenuta sospensione delle stesse.

Per maggiori indicazioni è possibile consultare il sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3498 del 26.09.2022 (documento 204)**

## **INPS - DOCUMENTAZIONE MEDICA PER FRUIRE DELLA FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ** fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, fornisce nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all'articolo 20 del [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), e per l'esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, di cui all'articolo 16, comma 1.1, del citato decreto legislativo.

Nello specifico, l'Inps comunica che viene meno l'obbligo di produrre all'Istituto la documentazione sanitaria che attesti l'assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, prevista nei menzionati articoli, per continuare l'attività lavorativa nel corso dell'ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l'obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 106 del 29.09.2022 (documento 205)**

**Allegato Circolare 106/2022 (documento 206)**